

**DONK**

HUMANITARIAN MEDICINE

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017  
e art. 26 del Dlgs 105/2018

# **STATUTO DonK Humanitarian Medicine ODV**

## **Titolo I** **Disposizioni generali**

### **Articolo 1** **Denominazione – Sede – Durata**

1. È costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata “DonK Humanitarian Medicine - ODV”, Ente del Terzo Settore con sede a Trieste, in seguito abbreviata “DonK HM ODV”.
2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

### **Articolo 2** **Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Dlgs del 3 luglio 2017 n.117 – Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche.

### **Articolo 3** **Carattere associativo**

1. DonK HM ODV è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

### **Articolo 4** **Finalità**

1. DonK HM ODV è costituita esclusivamente al fine di:
  - ▲ diffondere una cultura di solidarietà e promozione del volontariato;
  - ▲ offrire assistenza socio-sanitaria gratuita ad immigrati, senza fissa dimora e persone emarginate;
  - ▲ promuovere la tutela e promozione dei diritti umani.
2. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa

non armata;

3. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

## **Titolo II** **Associati**

### **Articolo 5** **Ammissione**

1. DonK HM ODV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente e viene deliberata dall'Organo di Amministrazione secondo criteri non discriminatori. È comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
4. Il numero dei soci è illimitato. In ogni caso il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

### **Articolo 6** **Diritti degli associati**

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli Organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, come la consultazione dei Libri sociali che avverrà nel seguente modo: consultazione presso la sede legale previa richiesta al consiglio Direttivo.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

### **Articolo 7** **Doveri**

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
6. Il contributo associativo è intrasmissibile.

## **Articolo 8**

### **Recesso ed esclusione**

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.

## **Articolo 9**

### **Volontariato e rapporti economici**

1. L'Associazione si avvale dell'apporto prevalente di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## **Titolo III**

### **Organi dell'associazione**

## **Articolo 10**

### **Organi**

1. Sono Organi dell'Associazione:

- ▲ l'Assemblea;
- ▲ il Consiglio Direttivo;
- ▲ il Presidente;
- ▲ Organo di controllo e Revisore dei conti (eventuale)

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## **Articolo 11**

### **Composizione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in carica, che hanno un voto a testa.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
3. All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o in alternativa vi è la possibilità di conferire delega ad altro socio. Ogni socio può raccogliere un massimo di tre deleghe per ciascuna Assemblea.

## **Articolo 12**

### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno venti giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
4. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere nuovi organi.
5. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

### **Articolo 13**

#### **Validità dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

### **Articolo 14**

#### **Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea**

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati tramite Assemblea straordinaria.

### **Articolo 15**

#### **Verbalizzazione dell'Assemblea**

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

### **Articolo 16**

#### **Compiti dell'Assemblea**

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

*in sede ordinaria:*

- ▲ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Controllo;
- ▲ eleggere e revocare tra i soci i membri dell'Organo di Amministrazione approvandone preventivamente il numero;
- ▲ deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ▲ deliberare sull'esclusione dei soci;
- ▲ fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ▲ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ▲ deliberare su altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- ▲ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

*in sede straordinaria:*

- ♣ deliberare sullo scioglimento, trasformazione e fusione dell'associazione;
- ♣ deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
- ♣ deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- ♣ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione.

## **Articolo 17**

### **Organo di Amministrazione**

1. L'Organo di Amministrazione è composto da 5 membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i soci.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti o, in mancanza, sceglierà tra i soci e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. Gli Amministratori subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà degli Amministratori, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Organo di Amministrazione.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni in cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.
4. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega. L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
5. L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente almeno otto giorni prima della data di convocazione. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice dei componenti.
6. In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
7. Nella prima seduta, l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.

## **Articolo 18**

### **Durata e funzioni**

1. Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di 5 anni e sono rieleggibili, il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea ed è da intendersi a titolo gratuito e volontario: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, con le stesse modalità previste dall'art. 9.
2. L'Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea. Il suo potere di rappresentanza è generale.
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno e quando ne facciano richiesta la maggioranza dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'Organo di Amministrazione:
  - ♣ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
  - ♣ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
  - ♣ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - ♣ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
  - ♣ sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello Statuto;
  - ♣ delibera l'ammissione di nuovi soci;
  - ♣ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

## **Articolo 19**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vicepresidente.

## **Articolo 20**

### **Il Segretario**

1. L'associazione ha un Segretario nominato dall'Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
  - ⤴ cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - ⤴ provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro degli associati;
  - ⤴ è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
  - ⤴ provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
  - ⤴ svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

## **Titolo IV**

### **Risorse ed attività economiche**

## **Articolo 21**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
  - ⤴ dalle entrate che sono costituite come segue:
    - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
    - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
    - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro attuazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula;
    - (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
    - (e) rendite patrimoniali;
    - (f) raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore e relativo decreto ministeriale;
    - (g) ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
  - ⤴ Dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

#### **Articolo 22** **Durata del periodo di contribuzione**

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **Articolo 23** **Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale**

1. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

#### **Articolo 24** **Responsabilità ed assicurazione**

1. DonK HM ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Titolo V** **Il bilancio**

#### **Articolo 25** **Bilancio consuntivo e preventivo**

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di Amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale saranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



## **Articolo 26**

### **Libri sociali**

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti Libri sociali:
  - ▲ il Libro dei soci;
  - ▲ il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
  - ▲ il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - ▲ il Registro volontari.

## **Titolo VI**

### **Norme finali e transitorie**

#### **Articolo 27**

##### **Regolamento interno**

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di Amministrazione.

#### **Articolo 28**

##### **Collegio arbitrale**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

#### **Articolo 29**

##### **Scioglimento**

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea straordinaria secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
  - ▲ quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  - ▲ per le cause di cui all'art. 27 c.c.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art. 45 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 30**

##### **Organo di controllo**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017. L'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

#### **Articolo 31**

##### **Revisore legale dei Conti**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D. LGS. N. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti

#### **Articolo 32**

##### **Rinvio**

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.